



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° giugno 2018
(OR. en)

9643/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0186 (CNS)**

**COCON 9
VISA 134
FREMP 90**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 358 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 358 final.

All.: COM(2018) 358 final



Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 358 final

2018/0186 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione
96/409/PESC**

{SEC(2018) 263 final} - {SWD(2018) 272 final} - {SWD(2018) 273 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il diritto alla parità di trattamento in termini di tutela consolare è specificamente riconosciuto dai trattati ai cittadini UE in quanto titolari della cittadinanza dell'Unione. In caso di necessità i cittadini UE che si trovino in un paese terzo in cui il loro Stato membro di appartenenza non sia rappresentato¹ possono rivolgersi all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro dell'UE. Gli Stati membri devono assistere i cittadini UE non rappresentati alle stesse condizioni che riserverebbero ai loro cittadini. Tale diritto, sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e all'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), è espressione della solidarietà dell'UE e uno dei vantaggi pratici derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. È un buon esempio di come l'UE può essere più vicina ai suoi cittadini, che è poi una priorità della Commissione².

Una forma di assistenza prestata ai cittadini non rappresentati è il documento di viaggio provvisorio (ETD). L'ETD è un documento rilasciato ai cittadini il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto o sia temporaneamente indisponibile. Nel 1996 la decisione 96/409/PESC³ introduceva un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme rilasciato dagli Stati membri ai cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi (paesi al di fuori dell'UE).

L'ETD costituisce la tipologia più frequente di assistenza prestata dagli Stati membri ai cittadini UE non rappresentati che si trovano in difficoltà nei paesi terzi⁴ ed è indispensabile al loro rimpatrio in condizioni di sicurezza. A tal fine i cittadini UE possono contare sulla tutela che deriva loro dallo status di cittadini dell'Unione nei paesi terzi.

Sono ormai 20 anni che esiste l'ETD UE ed è giunto il momento di aggiornare le disposizioni della decisione 96/409/PESC e il modello di ETD. Le recenti modifiche delle norme UE sulla tutela consolare non trovano riscontro nella decisione 96/409/PESC e l'ETD UE nella sua forma attuale non è adeguato all'attuale contesto globale della sicurezza.

Uno degli elementi più preoccupanti è che il modello corrente di ETD UE non è a prova di futuro. Non tiene conto delle migliorie in termini di sicurezza dei documenti di viaggio né offre una protezione sufficiente contro frodi e contraffazioni. Ciò spiega l'uso discontinuo

¹ Cfr. articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).

² https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf

³ Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4).

⁴ Stando alla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 (COM(2017) 30 final/2) il "rilascio di documenti di viaggio provvisori si rivela nella pratica la forma più frequente di assistenza fornita dagli Stati membri ai cittadini dell'UE non rappresentati (più del 60 % dei casi)". In termini assoluti il numero di ETD UE rilasciati è piuttosto modesto. Le stime annuali si attestano intorno ai 320 al di fuori dell'UE più ulteriori 250 al suo interno. Sempre secondo stime, riceverebbero annualmente un ETD nazionale di modello diverso dall'ETD UE altri 400-500 cittadini non rappresentati. I dati disponibili sugli ETD UE sono tuttavia frammentari e verosimilmente sottostimati poiché non tutti gli Stati membri raccolgono statistiche precise al riguardo (per maggiori informazioni consultare la valutazione che accompagna la presente proposta).

dell'ETD UE nei paesi dell'Unione. Alcuni Stati membri hanno rinunciato a usare il modello uniforme di ETD in quanto non si fidano delle sue caratteristiche di sicurezza.

A ciò si aggiunga che la decisione 96/409/PESC non è in linea con la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio⁵. Quest'ultima direttiva, che gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire entro il 1° maggio 2018, disciplina la tutela consolare dei cittadini non rappresentati in generale e contiene pertanto norme applicabili anche al rilascio di un ETD UE. Da ultimo alcune caratteristiche strutturali del modello uniforme di ETD (ad esempio l'assenza di spazio per apporre eventuali visti di transito di paesi terzi) fan sì che i paesi terzi siano riluttanti ad accettarlo.

La presente proposta risponde all'invito del Consiglio a presentare una proposta per la produzione di un nuovo documento di viaggio provvisorio europeo dotato di caratteristiche di sicurezza in linea con le attuali pratiche, aggiornando le caratteristiche descritte nella decisione 96/409/PESC⁶.

Nel piano d'azione sulla sicurezza dei documenti di viaggio del dicembre 2016⁷ e nella sua comunicazione del 2016 "Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide"⁸ la Commissione ha affrontato il problema delle frodi riscontrate nei documenti di viaggio, ha evidenziato la necessità di documenti di viaggio sicuri e si è impegnata a valutare le possibilità di rafforzare le caratteristiche di sicurezza dell'ETD. Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017⁹ la Commissione si è impegnata anche a valutare le possibilità di modernizzazione le norme sui documenti di viaggio provvisori per i cittadini UE non rappresentati, comprese le caratteristiche di sicurezza del modello uniforme di ETD, al fine di garantire che i cittadini possano effettivamente esercitare il loro diritto alla tutela consolare.

Nelle sue conclusioni sul piano d'azione¹⁰ e sulla relazione sulla cittadinanza 2017¹¹ il Consiglio ha ribadito l'importanza di documenti di viaggio e d'identità sicuri per contrastare il fenomeno delle frodi nei documenti di viaggio. In queste conclusioni il Consiglio ha altresì invitato la Commissione a garantire un seguito adeguato.

Il Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017¹² ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un nuovo formato più sicuro di ETD UE.

⁵ Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).

⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5287-2011-INIT/it/pdf>

⁷ COM(2016) 790 final.

⁸ COM(2016) 602 final.

⁹ COM(2017) 30 final/2.

¹⁰ Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione della Commissione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio, adottate il 27 marzo 2017 <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7696-2017-INIT/it/pdf>.

¹¹ Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, adottate l'11 maggio 2017 <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/en/pdf>.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2017, sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 - Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0487+0+DOC+XML+V0/IT>

Il programma di lavoro della Commissione per il 2018¹³ include la revisione della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della decisione relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (REFIT). Obiettivo della revisione è modernizzare le norme sui documenti di viaggio provvisori per i cittadini UE non rappresentati, comprese le caratteristiche di sicurezza del formato uniforme dell'UE, al fine di garantire che i cittadini possano effettivamente esercitare il loro diritto alla tutela consolare. Rafforzando le caratteristiche di sicurezza dell'ETD UE si ridurrebbe il rischio di contraffazione e falsificazione contrastando così la frode e l'abuso dei documenti di viaggio. Il che a sua volta dovrebbe sostenere la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ogni cittadino UE situato nel territorio di un paese terzo nel quale il suo Stato membro di cittadinanza non è rappresentato gode della tutela consolare di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Onde stabilire le misure di cooperazione e coordinamento necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati, il Consiglio ha adottato nel 2015 la direttiva (UE) 2015/637. La direttiva (UE) 2015/637 contiene norme generali sulle misure intese a facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati. Il suo articolo 9, lettera f), stabilisce esplicitamente che questa si applica anche al rilascio di documenti di viaggio provvisori.

Uno degli obiettivi della presente proposta è allineare pienamente le norme specifiche applicabili agli ETD UE con la direttiva (UE) 2015/637. Là dove necessario la proposta precisa ulteriormente le norme generali contenute nella direttiva (UE) 2015/637, ad esempio in materia di cooperazione e di coordinamento tra gli Stati membri in sede di trattamento di una domanda di ETD UE. La proposta di direttiva non incide sui diritti sanciti dalla direttiva (UE) 2015/637.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La sicurezza e l'affidabilità dei documenti sono elementi cardini della gestione delle frontiere.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 23 del TFUE, al pari della direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare. Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati. Tale disposizione si applica a tutti gli Stati membri.

La proposta mira a stabilire le misure necessarie per facilitare la tutela consolare per il tipo più frequente di assistenza consolare ai cittadini non rappresentati, in particolare il rilascio di documenti di viaggio provvisori. Tale obiettivo va conseguito istituendo una procedura standardizzata di cooperazione tra gli Stati membri per il rilascio di documenti di viaggio provvisori secondo un modello uniforme basato sul miglioramento delle caratteristiche di

¹³ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:92be9f6e-b98e-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_3&format=PDF

sicurezza. I cittadini potranno allora esercitare il diritto alla tutela consolare in modo efficace e in un contesto più sicuro.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il rilascio dell'ETD UE implica una dimensione transnazionale in quanto riguarda la tutela offerta da uno Stato membro ai cittadini di un altro Stato membro.

L'attuale modello di ETD UE come stabilito dalla decisione 96/409/PESC va aggiornato e soltanto la Commissione può proporre l'eventuale modifica. Un ETD UE dalle caratteristiche di sicurezza rafforzate migliorerà la sicurezza generale dell'UE poiché con questo tipo di documento il titolare può attraversare le frontiere dell'UE. Inoltre un uso più esteso del modello uniforme e di caratteristiche di sicurezza armonizzate farà sì che il documento riscuota maggiore riconoscimento presso i paesi terzi. Tali obiettivi non sono raggiungibili dai singoli Stati membri.

Se si omette di aggiornare il modello uniforme di ETD UE gli Stati membri finiranno per utilizzare sempre più l'ETD nazionale per rispettare l'obbligo discendente dal trattato di garantire la tutela consolare ai cittadini UE non rappresentati alle stesse condizioni dei loro cittadini. Ne conseguirà un rischio di frammentazione tra Stati membri in termini di documenti e procedure, e di "forum shopping" (là dove un cittadino può rivolgersi a uno Stato membro piuttosto che a un altro in funzione del fatto che il documento di viaggio provvisorio dell'uno è più largamente riconosciuto, meno oneroso e più facile da ottenere di quello offerto dall'altro).

- **Proporzionalità**

L'articolo 5 del trattato sull'Unione europea dichiara che l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato. La forma scelta per questa azione dell'UE deve consentire alla proposta di conseguire il suo obiettivo ed essere attuata quanto più efficacemente.

La proposta rende obbligatorio l'uso dell'ETD UE per i cittadini non rappresentati fuori dell'UE. Gli Stati membri avranno l'obbligo di rilasciare un ETD UE ai cittadini non rappresentati che soddisfano le condizioni applicabili. La proposta riguarda situazioni già contemplate dall'obbligo giuridico di offrire tutela consolare.

La proposta porta le caratteristiche di sicurezza dell'ETD UE al livello degli standard voluti dagli Stati membri e dai paesi terzi. Per questo si basa sugli standard esistenti stabiliti nel contesto del modello uniforme per i visti¹⁴. La proposta autorizza quindi le ambasciate e i consolati degli Stati membri a utilizzare per l'ETD UE le attrezzature di cui già dispongono, limitando con ciò il fabbisogno di nuove attrezzature e formazione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In linea con l'articolo 23, paragrafo 2, del TFUE lo strumento proposto è la direttiva.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, modificato dal regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Stando alla valutazione della decisione 96/409/PESC, il rilascio dell'ETD UE è risultato efficace in quanto presta un'effettiva assistenza ai cittadini UE in difficoltà nei paesi terzi. La valutazione ha altresì rilevato che l'ETD UE ha costituito la dimostrazione pratica dei benefici della cittadinanza dell'Unione, che dovrebbero restare inalterati anche in futuro.

Ciò non toglie però che il quadro giuridico del documento debba essere adattato per risolvere alcuni problemi di attuazione individuati dalla valutazione. In particolare occorre garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2015/637 e migliorare le caratteristiche di sicurezza dell'ETD UE nel contesto dell'evoluzione delle esigenze di sicurezza. I principali problemi individuati con la valutazione sono l'approccio frammentario al rilascio degli ETD (non tutti gli Stati membri usano il modello stabilito con decisione 96/409/PESC) e la percezione di quanto siano poco accettati, giuridicamente incerti e difficilmente eseguibili, e i timori circa la sicurezza del modello uniforme di ETD. La proposta è intesa ad affrontare i problemi individuati dalla valutazione della decisione 96/409/PESC.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il processo di consultazione ha combinato strumenti di portata più generale, quali una consultazione pubblica, con consultazioni e indagini più mirate degli Stati membri e dei gruppi di portatori di interessi. Tra i portatori di interessi consultati figurano autorità competenti degli Stati membri, rappresentanze diplomatiche di questi ultimi presso i paesi terzi, autorità dei paesi terzi, associazioni di categoria (compresi tour operator, compagnie aeree e imprese di assicurazione), cittadini e gruppi di cittadini ed esperti della Commissione europea, del servizio europeo per l'azione esterna e del segretariato del Consiglio. Si è tenuto conto delle posizioni dei portatori di interessi nel preparare la presente proposta.

Nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta figurano informazioni dettagliate sui risultati del processo di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione, nel quadro del pertinente contratto quadro, ha commissionato uno studio per la valutazione di uno strumento esistente dell'UE relativo a un documento di viaggio provvisorio e una valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto su cui si basa la presente proposta ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo, che ha altresì suggerito alcuni miglioramenti¹⁵. La valutazione d'impatto ha preso in esame una serie di possibili opzioni strategiche: mantenimento dello status quo; adozione di misure non vincolanti; abrogazione della decisione 96/409/PESC e soppressione dell'ETD UE; adozione di una nuova legge che rende obbligatorio l'ETD UE per tutti i cittadini dell'UE; adozione di una nuova legge che istituisce un ETD UE con caratteristiche di sicurezza rafforzate; adozione di una nuova legge che istituisce un ETD UE con dati biometrici.

Le opzioni di mantenere lo status quo o di eliminare l'ETD UE sono state giudicate insufficienti e inefficaci in vista degli obiettivi perseguiti. Rendere l'ETD UE obbligatorio per

¹⁵ Il parere del comitato per il controllo normativo è consultabile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia>

tutti i cittadini è risultato sproporzionato. Nemmeno eventuali misure di soft law, non vincolanti, sono risultate soddisfacenti se attuate da sole. Misure di questo tipo invece dovrebbero accompagnare l'opzione infine accolta per contribuire all'attuazione.

Delle due opzioni che prevedono una nuova legge, quella che istituirebbe un ETD UE dalle caratteristiche di sicurezza rafforzate è stata considerata preferibile rispetto all'istituzione di un ETD UE con dati biometrici, principalmente per motivi di efficienza in termini di costi e di proporzionalità. In particolare mentre la prima opzione si avvarrebbe delle attrezzature esistenti di stampa del modello uniforme per i visti, la seconda esigerebbe l'installazione di attrezzature in grado di stampare dati biometrici. Ciò potrebbe comportare costi significativi a carico degli Stati membri e dei cittadini.

L'opzione preferita dovrebbe portare vantaggi in diversi settori. I cittadini UE non rappresentati in difficoltà potrebbero ottenere un ETD UE dai consolati di tutti gli Stati membri secondo una procedura semplificata basata sulla direttiva (UE) 2015/637. Godrebbero così del diritto a un ETD UE in situazioni più numerose di quelle previste dalla decisione vigente sul documento di viaggio provvisorio europeo. Anche le procedure e i termini di rilascio sarebbero più chiari.

Gli Stati membri e l'UE risentirebbero dal canto loro i vantaggi del rafforzamento delle caratteristiche di sicurezza del nuovo ETD UE. Un uso più diffuso del nuovo documento avrebbe il potenziale di aumentarne l'accettazione nei paesi terzi, e l'adozione di standard aggiornati per la lettura ottica dovrebbe comportare un più agevole espletamento delle formalità alle frontiere esterne. Un maggiore riconoscimento da parte dei paesi terzi rappresenterebbe un risparmio per i cittadini non rappresentati in quanto ridurrebbe i soggiorni in albergo e l'organizzazione di viaggi alternativi. Un modello di ETD UE più sicuro, plurilingue e prodotto a livello europeo può costituire un'alternativa efficiente in termini di costi per gli Stati membri che contemplan di sostituire i propri documenti di viaggio provvisori ormai superati. Da ultimo la Commissione sarebbe in grado di attuare la nuova legge sull'ETD UE e di monitorarne l'attuazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'iniziativa è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2018 nell'ambito delle iniziative del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) per lo spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia¹⁶. In questo contesto la Commissione ha cercato opportunità per semplificare e ridurre gli oneri.

La proposta è volta a semplificare la procedura di rilascio dell'ETD UE con conseguente riduzione degli oneri per le amministrazioni pubbliche e i cittadini in difficoltà a causa della perdita dei documenti di viaggio. Al tempo stesso rafforza le caratteristiche di sicurezza dell'ETD UE in quanto il documento può essere usato per entrare nel territorio dell'UE. Per questo si avvale delle attrezzature in servizio e delle competenze maturate nel contesto del visto adesivo. Un uso uniforme e più sicuro dell'ETD UE può ridurre i costi e i disagi subiti dai cittadini e dalle imprese (ad es. le compagnie aeree) e contribuire a una sua più vasta accettazione nei paesi terzi e all'espletamento delle formalità alle frontiere esterne.

¹⁶ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:92be9f6e-b98e-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_3&format=PDF

I costi della semplificazione sono stimati a 93 EUR l'anno per cittadino. Mancando dati affidabili al riguardo, non è stato possibile quantificare i potenziali risparmi per le imprese e le autorità di frontiera.

- **Diritti fondamentali**

La proposta attua il diritto fondamentale dei cittadini UE alla tutela diplomatica e consolare garantita dall'articolo 46 della Carta.

Incide inoltre sul diritto al rispetto della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito all'articolo 8. Il trattamento dei dati personali dei cittadini, compresi la loro raccolta e uso e l'accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dalla Carta. Il pregiudizio arrecato a questi diritti fondamentali dev'essere giustificato¹⁷.

In relazione al diritto alla protezione dei dati personali, dove per protezione dei dati si intende anche la sicurezza dei dati, si applicano le pertinenti norme dell'UE¹⁸. Non è prevista nessuna deroga al regime di protezione dei dati. Gli Stati membri devono attuare norme, condizioni e garanzie chiare in linea con le norme UE sulla protezione dei dati, a seconda dei casi. Questa iniziativa non costituisce la base giuridica per la conservazione dei dati raccolti in virtù della stessa o per l'utilizzo di tali dati per fini diversi dalla verifica dell'identità del richiedente, dalla stampa dell'adesivo ETD UE e dall'agevolare il viaggio dell'interessato. Qualunque conservazione dei dati dovrà farsi in conformità delle norme sulla protezione dei dati sancite dal regolamento (UE) 2016/679. L'indicazione obbligatoria sull'adesivo dei dati personali del richiedente, compresa l'immagine del volto, e il trasferimento degli stessi allo Stato membro di cittadinanza a fini della verifica dell'identità del richiedente saranno assortiti di una serie di opportune garanzie.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Visto il numero limitato di ETD UE rilasciati dagli Stati membri, è importante adottare un approccio realistico per il monitoraggio dell'attuazione della proposta e non imporre oneri eccessivi alle autorità nazionali. Gli Stati membri sono invitati a fornire alla Commissione informazioni su un numero limitato di indicatori chiave su base annuale. Se necessario può

¹⁷ La Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito i criteri di giustificazione di tali pregiudizi nel quadro del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio nella causa C-291/12 Schwarz/Stadt Bochum, ECLI:EU:C:2013:670. Secondo la Corte occorre che le limitazioni ai diritti sanciti dalla Carta "siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui". Inoltre ha stabilito che gli obiettivi di "prevenire la falsificazione dei passaporti" e di "impedirne un uso fraudolento" rispettavano tali criteri.

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

essere deciso di raccogliere informazioni supplementari. Dopo cinque anni la Commissione valuterà l'attuazione della direttiva.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto della proposta e stabilisce una serie di definizioni. La proposta disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati di un ETD UE e stabilisce un modello uniforme per tale documento. Ai fini della proposta vale la definizione di "cittadino non rappresentato" della direttiva (UE) 2015/637.

Il capo II stabilisce all'articolo 3 le condizioni per il rilascio di un ETD UE. In generale l'ETD UE dovrebbe essere rilasciato a cittadini non rappresentati che per ragioni diverse non dispongono di passaporto o documento di viaggio, per un viaggio di sola andata verso il loro Stato membro di cittadinanza o residenza. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe rilasciare detto documento previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del richiedente.

L'articolo 4 descrive la procedura di rilascio di un ETD UE, compresa la consultazione tra lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato e il suo Stato membro di cittadinanza, e i termini applicabili. L'articolo 4 prevede anche deroghe in casi debitamente giustificati o in situazioni di crisi e contempla misure di sicurezza.

Stando all'articolo 5 la durata di validità di un ETD UE dovrebbe essere di poco più lunga del periodo minimo richiesto per il viaggio di ritorno.

L'articolo 6 dispone che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli purché siano compatibili con la direttiva.

In particolare l'articolo 7 prevede altre ipotetiche situazioni in cui gli Stati membri possono rilasciare un ETD UE. Potrebbero ad esempio beneficiare di ETD UE persone che non sono cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi, bensì familiari che accompagnano, cittadini o residenti di uno Stato membro dell'UE, e cittadini UE rappresentati di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono anche decidere di rilasciare un ETD UE all'interno dell'UE.

Il capo III stabilisce all'articolo 8 il modello uniforme da utilizzare per l'ETD UE, che consta di un modulo e di un adesivo uniformi. I dati relativi al beneficiario di un ETD UE sono stampati sull'adesivo che viene successivamente apposto sul modulo.

L'articolo 9 stabilisce la procedura da usare per le prescrizioni tecniche complementari dell'ETD UE. Tali prescrizioni possono essere segrete, se necessario.

L'articolo 10 riguarda gli organismi degli Stati membri responsabili della stampa dell'ETD UE. Tali organismi vanno comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri.

L'articolo 11 contiene disposizioni sul comitato incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva.

L'articolo 12 affida alle delegazioni dell'UE nei paesi terzi il compito di notificare il modello uniforme di ETD UE ai paesi terzi e di trasmettere loro il facsimile.

Il capo IV contiene una serie di disposizioni finali.

L'articolo 13 stabilisce il quadro per la protezione dei dati.

L'articolo 14 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di monitorare l'applicazione della direttiva e di fornire informazioni alla Commissione su base annuale.

Secondo l'articolo 15 la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione della direttiva e riferirne le principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 16 abroga la decisione 96/409/PESC.

L'articolo 17 fissa la data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 18 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Stando all'articolo 19 gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Gli allegati I e II contengono le prescrizioni per un modulo e un adesivo uniformi ETD UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio² conferisce efficacia a quel diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.
- (2) La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio (ETD) è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio poiché smarrito o rubato.
- (3) La decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri³ ha istituito un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme, rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione nel territorio di paesi in cui lo Stato membro di cittadinanza di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente. Occorre ora aggiornare le disposizioni della richiamata decisione e stabilire un modello moderno e più sicuro di documento di viaggio provvisorio dell'UE (ETD UE). È opportuno assicurare coerenza tra le condizioni specifiche e la procedura di rilascio dell'ETD UE e le norme generali sulla tutela consolare dettate

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).

³ Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4).

dalla direttiva (UE) 2015/637 in quanto questa si applica, compresa la procedura finanziaria di cui all'articolo 14, al rilascio dell'ETD UE ai cittadini non rappresentati. La presente direttiva dovrebbe prevedere norme supplementari da applicarsi contestualmente alla direttiva (UE) 2015/637, ove necessario.

- (4) Su richiesta dell'interessato dovrebbe essere rilasciato un EDT UE a qualsiasi cittadino non rappresentato il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, sia temporaneamente indisponibile o scaduto o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, ad esempio per i neonati nati durante il viaggio, una volta che lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato abbia ricevuto conferma della sua cittadinanza dallo Stato membro di cittadinanza.
- (5) Poiché la perdita del passaporto o documento di viaggio può causare gravi difficoltà ai cittadini nei paesi terzi, è necessario stabilire una procedura semplificata per la cooperazione e il coordinamento tra lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Al tempo stesso è necessario mantenere una flessibilità sufficiente in casi eccezionali. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter rilasciare un EDT UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. In tali situazioni lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe informare lo Stato membro di cittadinanza quanto prima dell'assistenza concessa a suo nome e garantire che questo sia adeguatamente informato.
- (6) Per motivi di sicurezza i beneficiari dell'ETD UE dovrebbero restituire il documento provvisorio una volta giunti a destinazione. È poi opportuno che sia conservata copia dell'ETD UE presso l'autorità di rilascio dello Stato membro che presta assistenza e che una seconda copia sia inviata allo Stato membro di cittadinanza del richiedente. È altresì opportuno che l'ETD UE una volta restituito e le copie conservate siano distrutti dopo un certo periodo.
- (7) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un EDT UE all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Come stipula l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637, gli Stati membri possono concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire un EDT UE a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri che ricevono domande di EDT UE dovrebbero valutare caso per caso l'opportunità di rilasciare tale documento oppure di trasferire il caso all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti.
- (8) In linea con il suo obiettivo di documento di sola andata, l'ETD UE dovrebbe essere valido per il periodo necessario a compiere tale tragitto. Considerate le possibilità e la velocità dei viaggi moderni, la validità di un EDT UE non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, i 15 giorni di calendario.
- (9) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché con essa compatibili.
- (10) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di rilasciare un EDT UE in altre situazioni, tenuto conto della legislazione e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter rilasciare un EDT UE a cittadini non rappresentati all'interno del territorio dell'Unione, a cittadini rappresentati e ai loro stessi cittadini o residenti. In tal caso è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie per evitare abusi e frodi.

- (11) In conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 e al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del TFUE e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e tenendo conto del diritto e della prassi nazionale, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere in grado di rilasciare un ETD UE ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione, viste le particolari circostanze del singolo caso.
- (12) L'ETD UE, costituito da un modulo e da un adesivo, dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dovrebbe essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (13) Il modulo uniforme di ETD UE dovrebbe comprendere pagine bianche cui poter apporre eventuali visti di transito. Il modulo dovrebbe fungere da substrato per l'adesivo ETD UE in cui figurano le pertinenti informazioni sul richiedente. L'adesivo dovrebbe ricalcare il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio⁴, e dovrebbe contenere caratteristiche di sicurezza equivalenti. L'adesivo ETD UE dovrebbe essere personalizzato, usando le stesse stampanti dei visti, presso l'ambasciata o il consolato dello Stato membro che presta assistenza.
- (14) Onde aumentare la sicurezza e la velocità della procedura di rilascio, è opportuno rilevare l'immagine del volto del richiedente usata per l'ETD UE direttamente presso l'ambasciata o il consolato con una fotocamera digitale o mezzo equivalente. La stessa immagine del volto dovrebbe essere trasferita allo Stato membro di cittadinanza per conferma dell'identità del cittadino.
- (15) È opportuno che la presente direttiva stabilisca prescrizioni che non devono restare segrete. Se del caso dovrebbe essere possibile integrare tali prescrizioni con prescrizioni complementari segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni.
- (16) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire la segretezza di eventuali prescrizioni tecniche complementari. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (17) Affinché le informazioni sulle prescrizioni tecniche complementari non siano divulgate a più persone di quanto necessario, ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un unico organismo responsabile della stampa del modello uniforme di ETD UE. Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di cambiare l'organismo se necessario. Per motivi di sicurezza ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (18) Affinché cresca l'accettazione dell'ETD UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dovrebbero notificare alle autorità competenti di detti paesi il modello uniforme di ETD UE e tutte le successive modifiche, e promuoverne l'uso.

⁴ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (19) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁶, la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi.
- (20) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'attuare la presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l'identità del richiedente, stampare l'adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde evitare eventuali abusi è necessario un termine massimo di conservazione di tre anni. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.
- (21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare la frammentazione e la conseguente minore accettazione dei documenti di viaggio provvisori rilasciati dagli Stati membri ai cittadini non rappresentati, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare garantita dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (23) È opportuno abrogare la decisione 96/409/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE (ETD UE) e stabilisce un modello uniforme per tale documento.

⁶ Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “cittadino non rappresentato”: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;
- (2) “richiedente”: la persona che presenta domanda di ETD UE;
- (3) “Stato membro che presta assistenza”: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
- (4) “Stato membro di cittadinanza”: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
- (5) “documento di viaggio provvisorio dell’UE” o “ETD UE”: il documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest’ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione.

CAPO II
DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL’UE
(ETD UE)

Articolo 3
Documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD UE)

Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, sia temporaneamente indisponibile o scaduto o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all’articolo 4.

Articolo 4
Procedura

1. Quando riceve una domanda di ETD UE, uno Stato membro consulta entro 24 ore lo Stato membro di cittadinanza conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/673 per verificare la cittadinanza del richiedente.
2. Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
 - (a) i dati relativi al richiedente da includere nell’adesivo ETD UE conformemente all’allegato II;
 - (b) un’immagine del volto del richiedente rilevata, salvo circostanze eccezionali, dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza il giorno della domanda.
3. Entro 36 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/673 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo

Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza.

4. In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende il nominativo dell'interessato e tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
6. L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda allo Stato membro di cittadinanza del richiedente. Entrambe le copie devono essere distrutte entro 60 giorni dalla scadenza dell'ETD UE, salvo se necessarie per il rilascio di un nuovo passaporto o documento di viaggio.
7. È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, ove faccia domanda di nuovo passaporto o documento di viaggio. Gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti.
8. Alle domande di ETD UE si applica l'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/673.

Articolo 5

Validità

L'ETD UE ha una durata di validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. La durata di validità ricomprende una "franchigia" aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.

Articolo 6

Trattamento più favorevole

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.

Articolo 7

Beneficiari aggiuntivi di ETD UE

Se il passaporto o il documento d'identità del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, è temporaneamente indisponibile o scaduto o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:

- (a) ai familiari del cittadino non rappresentato che non sono cittadini dell'Unione e che lo accompagnano conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/673;
- (b) ai suoi cittadini o residenti;
- (c) ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui tali cittadini cercano di ottenere un ETD UE;

- (d) ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari nel territorio dell'Unione;
- (e) ad altre persone ad esso connesse o che è disposto a ammettere.

CAPO III

MODELLO UNIFORME DI ETD UE

Articolo 8

Modello uniforme di ETD UE

1. L'ETD UE è costituito da un modulo e da un adesivo uniformi. Il modulo e l'adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alla decisione C(2018) 674 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativa a specifiche tecniche complementari del modello uniforme per i visti e che abroga la decisione C(2010) 319 della Commissione.
2. Una volta compilato l'adesivo ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303, parte 2.
3. Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione "annotazioni" dell'adesivo ETD UE. Tali menzioni nazionali non devono essere il duplicato delle sezioni di cui all'allegato II.
4. Tutte le menzioni sull'adesivo ETD UE sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo ETD UE.
5. L'adesivo ETD UE può essere compilato manualmente soltanto in caso di forza maggiore tecnica. Non può essere apportata nessuna modifica a un adesivo ETD UE compilato manualmente.
6. Se viene rilevato un errore in un adesivo ETD UE che non sia stato ancora apposto al modulo uniforme, l'adesivo è invalidato. Se viene rilevato un errore in un adesivo ETD UE che sia stato già apposto al modulo, entrambi sono distrutti e vengono prodotti un nuovo modulo e un nuovo adesivo.
7. L'adesivo ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto al modulo ETD UE conformemente all'allegato I.
8. In situazioni di crisi può essere usato un modello diverso da quello di cui al presente articolo, purché vi figurino tutte le sezioni da compilare conformemente all'allegato II.

Articolo 9

Prescrizioni complementari

La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:

- (a) formato, dimensioni e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;
- (b) caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- (c) altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Può essere deciso che tali prescrizioni siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Articolo 10
Stampa dell'ETD UE

Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dell'ETD UE. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare un unico organismo. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12
Notifica ai paesi terzi

1. Entro 21 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del trattato sull'Unione europea trasmette il facsimile di modulo e adesivo uniformi ETD UE alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna.
2. Il servizio europeo per l'azione esterna trasmette il facsimile del modulo e dell'adesivo alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi.
3. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei paesi terzi il modello uniforme di ETD UE e le sue principali caratteristiche di sicurezza, compreso il facsimile di modulo e adesivo a titolo di riferimento. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi mettono a disposizione delle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri il facsimile di modulo e adesivo uniformi ETD UE a fini di formazione o a titolo di riferimento.
4. Ogniquale volta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di tre mesi dall'adozione del modello modificato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Protezione dei dati personali

1. I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto del richiedente rilevata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all'articolo 4, stampare l'adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un appropriato livello di sicurezza dei dati personali.
2. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica o la cancellazione.
3. L'ETD UE non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina che non figuri anche nelle sezioni di cui ai punti da 6 a 14 dell'allegato II.
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre tre anni. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.

Articolo 14

Monitoraggio

1. Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:
 - gli ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3;
 - gli ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7;
 - casi di frode e contraffazione di ETD UE.
2. Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione a cadenza annuale.
3. In conformità della procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Valutazione

1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Articolo 16
Abrogazione

1. La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono alla distruzione dei formulari di documento di viaggio provvisorio prodotti conformemente alla decisione 96/409/PESC entro la data di cui al paragrafo 1.

Articolo 17
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente